



08367-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO MOGINI
MICHELE BIANCHI
TERESA LIUNI
FRANCESCO ALIFFI
CARMINE RUSSO

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 295/2023

CC - 01/02/2023

R.G.N. 29623/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso l'ordinanza del 05/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava le istanze di misure alternative presentate da (omissis) o, rilevando il difetto di verificata e stabile attività lavorativa e la pericolosità sociale dell'interessato.

Preliminarmente, il Tribunale respingeva l'istanza di rinvio della trattazione del procedimento, avanzata con memoria scritta il giorno stesso dell'udienza, e basata sull'impossibilità dell'interessato a comparire per motivi di salute, osservando che Dimmito non aveva chiesto di essere sentito.

2. Propone ricorso per Cassazione il difensore con unico motivo, con il quale deduce la nullità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa, atteso che il Dimmito aveva presentato istanza di presenziare all'udienza, unitamente all'istanza di legittimo impedimento, trasmessa il giorno antecedente l'udienza stessa tramite PEC del difensore

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, non essendovi agli atti alcuna richiesta di ascolto da parte del soggetto interessato.

Considerato in diritto


1. Il ricorso è fondato.

Nell'ambito del procedimento di sorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente (Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, Di Bari, Rv. 280299).

Dagli atti trasmessi alla Corte, esaminabili in ragione della natura processuale del vizio dedotto, risulta che il difensore ha effettivamente trasmesso a mezzo PEC, il giorno antecedente l'udienza, unitamente all'istanza di legittimo impedimento, un documento con cui l'interessato chiede personalmente il rinvio della trattazione per "presenziare all'udienza al fine di rendere dichiarazioni a suo favore".

Risultando rituale istanza di partecipazione ex art. 666, comma 4, cod. proc. pen., che non vi è ragione di ritenere che debba richiedere particolari formalismi, la decisione di non disporre il rinvio richiesto è illegittima e comporta la declaratoria di nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 178, lett. c).

2. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo esame, da condurre alla luce del principio di diritto sopra esposto.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso in Roma, il 1° febbraio 2023

Il Consigliere estensore

Teresa Liuni



Il Presidente

Stefano Mogini

